

POLICY-PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE
“INFORMAZIONI PRIVILEGIATE” E CONTRASTO AL
“MARKET ABUSE”

Consiglio di Amministrazione del
15 ottobre 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI	3
1. Obiettivo del documento e principi generali	3
2. Normativa di riferimento	4
3. Ambito di applicazione	4
4. Esenzioni	4
5. Definizioni	5
6. Ricerche e raccomandazioni	8
7. Segnalazione interna di violazioni	8
SEZIONE II – INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, “INSIDER LIST” E “INTERNAL DEALING”	9
1. Individuazione e gestione delle informazioni rilevanti e di quelle “privilegiate” ai sensi dell’art. 7 MAR	9
Accesso alle informazioni privilegiate – “Insider list”	11
3. Obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate	13
4. Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione – “Internal dealing”	15
5. Il sistema di controlli interni	16
SEZIONE III – OPERAZIONE SOSPETTE	17
SEZIONE IV – SANZIONI	18

SEZIONE I – ASPETTI GENERALI

1. Obiettivo del documento e principi generali

La disciplina sugli abusi di mercato o *market abuse* ha l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori, contrastando i fenomeni di sfruttamento abusivo delle informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. L'abuso di mercato si verifica laddove gli investitori si trovino a dover subire, direttamente o indirettamente, in misura non ragionevole, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di altri soggetti che abbiano fatto uso a proprio vantaggio di informazioni non accessibili al pubblico (abuso di informazioni privilegiate) ovvero che abbiano falsato il meccanismo di fissazione del prezzo degli strumenti finanziari o divulgato informazioni false o ingannevoli (manipolazione del mercato). La normativa sugli abusi di mercato mira a garantire la trasparenza dei mercati attraverso l'imposizione di obblighi comportamentali ed organizzativi ai soggetti che hanno accesso alle informazioni rilevanti ed agli intermediari che operano sui mercati finanziari. Gli intermediari, in particolare, hanno l'obbligo di segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato.

Il presente documento è finalizzato a definire i criteri e le modalità da adottare per la corretta gestione, il monitoraggio delle **informazioni privilegiate**, la prevenzione del rischio di **abusi di mercato** nonché l'accertamento e la segnalazione delle **operazioni "sospette"**.

Le disposizioni interne di seguito descritte costituiscono uno dei protocolli di controllo a presidio dei reati previsti dall'art.25-sexies del D.lgs. 231/01 ("Abusi di mercato") e degli illeciti amministrativi di cui alla Parte V, Titolo I bis del TUF.

I destinatari degli obblighi previsti dal presente documento (dipendenti/soggetti aziendali, consulenti, fornitori, etc ...) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Banca, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione a ruolo ricoperto/servizio prestato. L'accertamento del mancato rispetto dei citati obblighi potrebbe determinare l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie così come dettagliatamente indicato nella Sezione IV del presente documento.

In tale ambito le disposizioni sono ampiamente divulgate a tutti i livelli della Banca, a mezzo circolari interne e pubblicazione della presente policy nella rete intranet aziendale, garantendo, tra l'altro, che tutti i dipendenti siano correttamente informati circa la normativa sugli abusi di mercato ed in particolare degli esempi di illecito, degli elementi, delle circostanze e dei segnali che caratterizzano le fattispecie di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

Con particolare riguardo alla segnalazione delle operazioni sospette di abusi di mercato, l'art. 45 c. 2 Regolamento Mercati dispone che *"i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette"*; il comma 3 del citato articolo dispone inoltre che *"i soggetti abilitati e le società di gestione del mercato, adottano le disposizioni e gli atti necessari a prevenire gli abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette"*.

Tali obblighi posti in capo alla Banca sono annoverati anche dal sistema sanzionatorio del D.Lgs 231/01 – Responsabilità Amministrativa degli Enti – nel quale è previsto che la Banca adotta specifiche disposizioni interne quale protocollo di controllo a prevenzione dei reati in materia di abusi di mercato.

2. Normativa di riferimento

Normativa europea:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato, c.d. "**MAR**");
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato, c.d. "**MAD II**");
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 - (UE) 2016/908 - (UE) 2016/957 - (UE) 2016/958 - (UE) 2016/909 - (UE) 2016/960;
- Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2392 - (UE) 2016/347 - (UE) 2016/378 - (UE) 2016/523 - (UE) 2016/959 - (UE) 2016/1055;

Normativa nazionale:

- D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 (TUF)
- Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)
- Regolamento Consob n. 16191/2007 (Regolamento Mercati)
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 01/07/2016.

Con riferimento alle prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF:

- Delibera CONSOB n. 21318 del 7 aprile 2020; ammissione della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato

La CONSOB, infine, ha pubblicato:

- Linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate
- Linee guida in materia di raccomandazioni di investimento

3. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della presente disciplina, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR "Market Abuse Regulation") include tutti gli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato, un MTF "Multilateral Trading Facility" o un OTF "Organised Trading Facility", e tutte le altre condotte o iniziative che possono avere un effetto sui suddetti strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione. Nel caso di alcuni tipi di MTF i quali, come i mercati regolamentati, aiutano le società a raccogliere finanziamenti di capitale di rischio, il divieto di abuso di mercato si applica anche quando è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un tale mercato. Pertanto, l'ambito di applicazione della presente disciplina comprende gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un MTF.

4. Esenzioni

Le disposizioni riportate all'art. 6 del Regolamento UE 596/2014 definiscono i seguenti casi di inapplicabilità delle norme in esso contenute:

- a) operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:
 1. uno Stato membro;
 2. membri del SEBC;
 3. ministero, un'agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;

4. nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.
- b) operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico;
- c) operazioni, ordini o condotte posti in essere da:
 1. l'Unione;
 2. una società veicolo di uno o più Stati membri;
 3. la Banca europea per gli investimenti;
 4. il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
 5. il meccanismo europeo di stabilità;
 6. un'istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.

5. Definizioni

Ai fini del presente documento, per "**operazioni**" si intendono le transazioni e gli ordini (anche non eseguiti e ritirati) ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina degli abusi di mercato.

Pertanto sono sottoposte alla disciplina degli abusi di mercato (*Market Abuse*) le operazioni sospette che possono rappresentare:

- una manipolazione del mercato e/o
- un abuso di informazioni privilegiate
- una comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Tali operazioni devono essere obbligatoriamente segnalate alla Consob da parte delle soggetti obbligati.

Per **manipolazione del mercato** ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 596/2014 si intende:

- a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 1. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
 2. consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

- b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - 1. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - 2. rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini;
 - 3. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) l'indebito vantaggio tratto da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Ai sensi dell'art. 185 TUF, commette illecito penale o reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Ai sensi dell'art. 187-ter c. 1 TUF, commette illecito amministrativo di manipolazione del mercato chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per **informazioni privilegiate** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento 596/2014 (MAR) si intende:

- a) una informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati;

Un'informazione privilegiata si intende di carattere preciso, se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari¹.

Un'informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento².

Infine, per **comunicazione illecita di informazioni privilegiate** si intende la condotta di una persona che è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

¹ Art. 7 comma 2, MAR

² Art 7, comma 4, MAR

La disciplina di cui alle presenti disposizioni interne si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari come sopra identificati, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

Le disposizioni relative alla manipolazione del mercato si applicano anche ai contratti a pronti su merci (e ai derivati che hanno un effetto sul prezzo di questi) e alle condotte in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

Inoltre le operazioni eseguite per conto proprio dalla Banca, sia con clientela *retail* o professionale che con controparti qualificate, formano oggetto di esame per l'identificazione delle operazioni sospette anche; la Banca è, pertanto, tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di monitoraggio e segnalazione.

Alla luce di quanto sopra sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Banca e ammesse alla negoziazione su Hi-MTF.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le operazioni aventi per oggetto le obbligazioni emesse dalla Banca non quotate ovvero non ammesse su alcun MTF.

6. Ricerche e raccomandazioni

Coloro che producono o diffondono informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.

E' fatto divieto a tutte le funzioni aziendali di diffondere al pubblico e/o destinare a canali di divulgazione al pubblico ricerche, valutazioni, raccomandazioni di investimento, proprie o elaborate da terzi, così come definite dal Regolamento Emittenti. In particolare, è fatto divieto di pubblicare su Internet le ricerche, valutazioni o raccomandazioni di investimento, proprie o elaborate da terzi, o di renderle pubbliche mediante i canali di stampa, televisivi, radiofonici, via fax, via e-mail, via posta.

Non si considerano raccomandazioni i *consigli di investimento personalizzati* e i contenuti della *consulenza in materia di investimenti* di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF eventualmente elaborati dalle competenti strutture della Banca nonché dal personale autorizzato di Filiale e forniti ai clienti in merito ad una o più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nell'ambito di colloqui individuali.

7. Segnalazione interna di violazioni

Per quanto previsto dall'art. 32 c.3 del Regolamento UE 596/2014 (MAR) e dall'art. 4 undecies del D.Lgs 58/98 T.U.F, la Banca pone in essere procedure adeguate al fine di consentire la segnalazione al proprio interno di eventuali violazioni commesse dai propri dipendenti in contrasto con le disposizioni della presente policy.

Al riguardo la "Policy in materia di segnalazione interna delle violazioni - whistleblowing" adottata dall'Istituto riporta in dettaglio le modalità di accesso e segnalazione.

SEZIONE II – INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, “INSIDER LIST” E “INTERNAL DEALING”

1. Individuazione e gestione delle informazioni rilevanti e di quelle “privilegiate” ai sensi dell’art.

7 MAR

La Banca, al fine di assolvere gli obblighi in tema di pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi degli artt. 7 e 17 MAR, ha posto in essere meccanismi organizzativi e procedurali - riportati nel presente documento - per individuare e gestire le informazioni privilegiate e procedere alla comunicazione al pubblico di queste ultime³.

Il Consiglio di Amministrazione, con l’approvazione del presente documento, delibera i criteri per l’individuazione delle informazioni privilegiate.

L’Ufficio Legale e Affari Societari è la struttura aziendale destinataria delle specifiche attività inerenti la gestione della mappatura e della pubblicazione delle informazioni privilegiate. Le attività vengono effettuate avvalendosi del supporto delle singole “funzioni organizzative competenti informazioni privilegiate” coinvolte nella generazione e gestione dinamica dello specifico flusso informativo alla base dell’informazione privilegiata (i.e Area Finanza, Area Crediti, Area Operation, Area Affari).

In sintesi:

- individua, sulla base dei criteri definiti dal CdA e tenendo in conto l’elenco esemplificativo sotto riportato, le informazioni privilegiate;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione dell’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (c.d. “insider list”) e tutti i connessi adempimenti amministrativi ed informativi verso tali soggetti;
- garantisce la pubblicazione delle informazioni privilegiate sulla base delle tempistiche definite dal Consiglio di Amministrazione;
- monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell’informazione privilegiata;
- monitora la circolazione delle informazioni privilegiate;
- offre alle altre strutture aziendali un supporto per facilitare l’individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alle stesse;

La preliminare mappatura dei tipi di informazioni rilevanti che circolano presso la Banca facilita l’individuazione delle specifiche informazioni privilegiate.

Tale mappatura deve tenere in conto i flussi di informazioni privilegiate che solitamente sono rese pubbliche:

- dalla Banca
- da società comparabili alla Banca presenti nell’Unione Europea.

Utile indicazioni sui flussi di informazioni privilegiate possono essere rilevate nelle ricerche prodotte dagli analisti finanziari sull’emittente stesso o su società comparabili.

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di flussi di informazioni privilegiate⁴.

In dettaglio sono informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del management

³ Cfr. Linee Guida Operative CONSOB in materia di gestione delle informazioni privilegiate

⁴ Cfr. Linee Guida Operative CONSOB in materia di gestione delle informazioni privilegiate

- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- relazione finanziarie annuali e infrannuali
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi.

L'Ufficio Legale e Affari Societari – avvalendosi del supporto della singola funzione organizzativa di gestione dell'informazione privilegiata - gestisce nel continuo la mappatura dei flussi di informazioni rilevanti per includere eventuali nuove categorie di informazioni privilegiate, associando a ciascun flusso di informazioni rilevanti, gli organi societari e le strutture che hanno accesso alle stesse nel periodo precedente la diffusione al pubblico.

Come riportato al precedente paragrafo del presente documento, un'informazione è privilegiata se sussistono quattro condizioni. In particolare l'informazione deve⁵:

- a) concernere direttamente l'emittente
- b) non essere stata resa pubblica
- c) avere carattere preciso
- d) essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

L'Ufficio Legale e Affari Societari, come precedentemente indicato, *individua il momento in cui la specifica informazione diviene privilegiata*, mantenendo evidenza delle analisi svolte per addivenire ad una valutazione sulla natura privilegiata della stessa. Al fine di procedere correttamente a tale attività il Consiglio di

⁵ Cfr. Art. 7 comma 1 e 17 comma "MAR"

Amministrazione, con l'approvazione del presente documento, ha definito in ex ante opportuni (non esaustivi) criteri da applicare a ciascuna informazione rilevante che sono riportati nell'Allegato 1 del presente documento. Inoltre, ai sensi dell'art 4, comma 1 lett. a) del Regolamento di esecuzione 2016/1055, quando un'informazione diviene privilegiata la decisione deve essere formalizzata attraverso la registrazione su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni⁶:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la banca ha adottato tale decisione;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

Infine, ai sensi della successiva lett. c) del comma 1, art. 4 del Regolamento di esecuzione 2016/1055, devono essere previste un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'informazione privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'informazione privilegiata soggetti (interni o esterni alla società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'informazione privilegiata.

L'Insider List, descritta nel successivo paragrafo del presente documento, è considerata un esempio di tali misure.

2. Accesso alle informazioni privilegiate – "Insider list"⁷

La Banca, ai sensi dell'art. 18 MAR, detiene un Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (c.d. *insider list*)⁸

L'Insider List è lo strumento finalizzato all'evidenziazione del collegamento tra la specifica informazione privilegiata e la persona che ha accesso alla stessa. La necessità dell'inserimento nell'Insider List sorge nel momento in cui tale accesso si determina, in conseguenza di quanto riportato al paragrafo precedente (individuazione informazione privilegiata)

L'Ufficio Legale e Affari Societari cura la gestione e l'aggiornamento dell'insider list e ne garantisce⁹:

- la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Insider List sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'esattezza delle informazioni presenti nell'Insider List;
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List;
- la conservazione per 5 anni dopo l'elaborazione o ciascun aggiornamento.

Il registro si compone di:

- una sezione ordinaria in cui vengono indicati i soggetti che, sulla base delle ordinarie attività di competenza, hanno avuto accesso ad una o più informazioni c.d. "privilegiate" così come individuate ed inserite nello specifico registro;

⁶ A titolo esemplificativo cfr. Allegato 6

⁷ Artt. 114, comma 7 e 115 bis del TUF.

⁸ A titolo esemplificativo cfr. Allegato 7

⁹ Art. 2, comma 4 Regolamento di esecuzione 2016/ 347

- una sezione degli "accessi permanenti" nella quale sono indicati i soggetti che hanno per funzione o posizione sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate sin dalla loro individuazione¹⁰.

In considerazione del modello organizzativo adottato e della sua specifica operatività, sono inseriti all'interno della sezione degli accessi permanenti i seguenti soggetti:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale /ODV 231
- Direttore Generale, Dirigenti ed eventuali loro sostituti, Segretario CdA;
- Responsabile dell'Ufficio Legale e Affari Societari;
- Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne e Attività Istituzionali
- Responsabile Marketing Strategico;
- Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio;
- Responsabile Ufficio Finanza e Tesoreria Banca;
- Responsabile Ufficio Back-Office Titoli
- Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Responsabile Ufficio Personale;
- Responsabile Ufficio Organizzazione e Sistemi;
- Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione Corp./Enti;
- Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione PMI/SB;
- Responsabile Ufficio Sviluppo e Gestione Privati;
- Responsabile Ufficio Consulenza e Gestione Upper Affluent;
- Responsabile delle Aree Territoriali;

Le modalità operative adottate dalla banca garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute nel Registro assicurando che l'accesso allo stesso sia limitato alle sole persone autorizzate e chiaramente identificate nei processi interni della banca stessa.

L'Ufficio Legale e Affari Societari provvede affinché tutti i soggetti censiti all'interno del Registro, e connotati nel sistema informativo aziendale da una specifica notizia anagrafica (AGGRL), prendano atto, per iscritto (Allegato 5), dei connessi obblighi giuridici e regolamentari, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di tali informazioni.

Il Registro - così redatto ed aggiornato – viene prontamente trasmesso all'Autorità competente ogni qualvolta la stessa lo richieda.

Qualora la persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Banca sia una società, un'associazione o un altro ente, l'emittente indica nell'Insider List i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso all'informazione privilegiata.

Tali società, associazioni o enti possono essere, a titolo esemplificativo:

- consulenti della Banca relativamente ad operazioni in materia legale, fiscale, economico aziendale, ecc.
- istituti finanziari che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Banca la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della stessa ovvero che comportano anche la prestazione di attività

¹⁰ A titolo esemplificativo cfr. Allegato 7 bis

di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie

- soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione
- società di revisione
- soggetti che svolgono la funzione di sponsor, *specialist* o *nomad* (advisor per quotazioni) quando la loro attività richiede l'accesso a informazioni privilegiate.

L'art. 18, comma 2 MAR indica che si adotti ogni misura ragionevole per assicurarsi che le persone inserite nell'Insider List prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

L'Ufficio Legale e Affari Societari provvede, nel momento dell'inserimento di ciascun soggetto nell'Insider List, ad acquisire la presa d'atto degli stessi, mediante acquisizione di una copia sottoscritta dal soggetto dell'Allegato 5, eventualmente anche su supporto elettronico, avendo cura di assicurarsi che la persona inserita sia consapevole di quanto previsto dalla disciplina in materia.

3. Obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate¹¹

Comunicazione al pubblico

La Banca garantisce che le informazioni privilegiate che la riguardano siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla pubblicazione delle informazioni privilegiate previa verifica dell'idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari secondo criteri idonei a garantire la massima trasparenza. In particolare, quando sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione da comunicare l'Ufficio Legale e Affari Societari, previa informativa al Direttore Generale, provvede senza indugio ad informare il pubblico con le modalità sopra descritte, assicurando in ogni caso che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.

A tal fine, l'Ufficio Legale e Affari Societari provvede tempestivamente ad inoltrare all'Ufficio Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali il testo da pubblicare avendo cura di garantire che tali informazioni siano rese note al pubblico:

- sul proprio sito internet in apposita sezione di "*informative societarie*" e le conserva sullo stesso per almeno 5 anni;
- attraverso almeno due agenzie di stampa.

¹¹ Art. 114, TUF

La comunicazione delle informazioni alle agenzie di stampa avviene tramite un mezzo elettronico (ad esempio, la posta elettronica) che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica¹²:

- la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
- l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- l'oggetto delle informazioni privilegiate;
- la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

In particolare, l'informazione privilegiata deve essere quanto più diffusa possibile, su base non discriminatoria, in modo gratuito, e accessibile simultaneamente all'interno dell'Unione Europea. In linea con la disciplina dell'art. 65-octies del Regolamento Emittenti, si ritiene che le **agenzie di stampa** (quali ad esempio: Ansa, AGI, Adnkronos, ecc.) possano essere considerate come mezzi di informazione ("media") sui quali il pubblico fa ragionevolmente affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni.

Comunicazione al pubblico "tardiva" (casi eccezionali)

La comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata, ai sensi dell'art 17, comma 5 MAR, può ritardare quando siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della banca;
- il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- la banca è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, valutando preliminarmente la sussistenza delle condizioni sopra riportate, delibera circa una "comunicazione tardiva" al pubblico ai sensi del sopra richiamato articolo 17, comma 5 MAR. In tal caso, immediatamente dopo aver comunicato l'informazione privilegiata al pubblico (oggetto della ritardata diffusione), l'Ufficio Legale e Affari Societari notifica il ritardo alla Consob fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le suddette condizioni e, nella sua specifica veste di ente creditizio, può chiedere alla Consob l'autorizzazione a ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della banca e del sistema finanziario;
- è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;

¹² Art. 2, Regolamento 2016/1055/UE.

- è possibile garantire la riservatezza delle informazioni.

Qualora l’Autorità competente non autorizzi il ritardo della comunicazione, l’Ufficio Legale e Affari Societari, previa ratifica al Direttore Generale, provvede immediatamente a comunicare l’informazione privilegiata.

4. Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione – “Internal dealing”¹³

Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate sono obbligati a comunicare alla Banca e alla CONSOB le tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti strumenti finanziari emessi della Banca. Ai fini della normativa oggetto del presente documento ed alla luce delle dimensioni, della struttura proprietaria e degli assetti organizzativi, possono essere considerati soggetti “che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione”:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza ex 231/2001;
- il Direttore Generale e Dirigenti

Per *persone strettamente associate*, ai sensi della normativa di riferimento, si intende:

- ✓ un coniuge o un convivente equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- ✓ un figlio a carico;
- ✓ un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione;
- ✓ una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai precedenti alinea, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I soggetti rilevanti, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano alla Banca e alla Consob tutte le operazioni condotte per loro conto e concernenti gli strumenti finanziari emessi dalla Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione – su un MTF (es. HI-MTF).

In particolare, formano oggetto di notifica tutte le operazioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 (c.d. MAR) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea, per un importo complessivo di 20.000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 20.000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

Infine a tali Soggetti è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.

Le notifiche, a cura delle singole persone, dovranno essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 e dovranno essere trasmesse rispettivamente alla Banca via posta elettronica all’indirizzo

¹³ Art. 19, MAR.

direzione generale@bcp.postecert.it e compliance@bcp.it, alla Consob via PEC all' indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all' indirizzo protocollo@consob.it.

L'Ufficio Legale e Affari Societari comunica ai soggetti rilevanti per iscritto gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi della normativa in esame avendo cura di acquisire ed archiviare la presa d'atto degli stessi (Allegato 2). Inoltre, l'Ufficio Legale e Affari Societari provvede, con il supporto dell'Ufficio Relazioni Esterne ed Attività Istituzionali, affinché le informazioni inerenti le operazioni effettuate che le vengono notificate siano pubblicate sul proprio sito internet tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione, nonché comunicate ai mezzi di informazione (media) al fine della loro diffusione al pubblico, con le medesime modalità di cui al paragrafo.

L' Ufficio Back-Office Titoli monitora il rispetto dell'obbligo segnaletico - gravante sui soggetti rilevanti che hanno poste in essere operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Banca per un importo in valore assoluto superiore ad € 20.000 annui – utilizzando periodiche estrazioni dati e notizie appositamente predisposte e messe a disposizione del citato ufficio.

Infine, specifica informativa viene resa ai citati soggetti (Allegato 1) con l'obiettivo, tra l'altro, di assicurare il rispetto del divieto - anch'esso sempre gravante sui soggetti c.d. "internal dealing" - ad effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli strumenti finanziari della Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione – sul mercato MTF per un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio dell'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. *periodo di chiusura*).

5. Il sistema di controlli interni

La Banca ha garantito i necessari presidi di controllo in relazione agli ambiti descritti alla presente Sezione II. In particolare i presidi organizzativi di primo livello sono riconducibili alle attività rientranti nel perimetro di competenza:

- dell'Ufficio Legale e Affari Societari per quanto attiene: i) l'identificazione dei soggetti c.d. "insider" nonché di quelli con potere di amministrazione, direzione e controllo e relativi collegati; ii) la pubblicazione delle informazioni privilegiate che riguardano l'emittente; iii) la richiesta di autorizzazione alle Autorità di vigilanza competenti a ritardare la comunicazione al pubblico di una informazione privilegiata; iv) la pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni condotte dai soggetti con poteri di amministrazione, direzione e controllo che superano la soglia annuale prevista dalla normativa (€ 20.000);
- dell'Ufficio Back-Office Titoli per quanto attiene il monitoraggio: i) delle operazioni condotte dai soggetti con poteri di amministrazione, direzione e controllo; ii) del rispetto del divieto di effettuare operazioni su strumenti emessi dalla Banca nel c.d. "periodo di chiusura".

La Compliance, in qualità di funzione di controllo di secondo livello, garantisce nel continuo la conformità della presente Policy alle normative di riferimento nonché alle eventuali modifiche dell'ordinamento organizzativo della Banca per quanto attiene ruoli e responsabilità previste delle linee guida operative riportate nel presente documento.

Inoltre la funzione, ad ogni modifica della composizione degli organi sociali (Consiglio d'Amministrazione e Collegio sindacale), verifica che siano state effettuate tutte le attività, di competenza dell'Ufficio Affari legali e societari, di informativa ai soggetti di nuova nomina ed aggiornamento dei registri aziendali.

L'Internal audit, responsabile del controllo di terzo livello, verifica la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità complessiva del processo e degli strumenti utilizzati proponendo, ove necessario a conclusione delle proprie attività di verifica, criticità riscontrate e profili di miglioramento ritenuti necessari.

SEZIONE III – OPERAZIONE SOSPETTE

Le banche devono segnalare¹⁴ senza indugio alla CONSOB le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione delle norme sull'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ovvero le cd. "**operazioni sospette**".

In particolare, la CONSOB¹⁵ stabilisce:

- gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette;
- le modalità e i termini di tali segnalazioni.

La normativa di settore pone in capo agli intermediari non solo obblighi di segnalazione, ma anche preventivi obblighi di organizzazione. Infatti, i soggetti abilitati tenuti alla segnalazione devono adottare le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio le operazioni sospette.

Alla luce di quanto sopra riportato, il personale del front office e del back office interessato alla raccolta e alla gestione degli ordini di negoziazione di strumenti finanziari impartiti dalla clientela è informato – mediante diffusione di Circolare interna e della presente Policy - circa i principi e le linee guida previsti dal presente documento richiamando, in particolare, i contenuti delle norme e il loro impatto sull'operatività ed ai connessi profili sanzionatori previsti. Pertanto, nei casi in cui si ravvisano condotte sospette, le operazioni dovranno tempestivamente essere comunicate alla Compliance inviando il modulo di comunicazione interna (Allegato 8) all'indirizzo di posta elettronica compliance@bcp.it.

Si citano, a titolo meramente esemplificativo, talune condotte:

- la disposizione di ammontare relativamente elevato sui titoli di una società può rappresentare un'attività sospetta (abuso di informazione privilegiata) se tale operatività non è consueta per il cliente e se successivamente venissero divulgate informazioni che spiegano le scelte effettuate;
- il cliente che dichiara di avere informazioni "*di prima mano*" e che, a fronte di questa sua affermazione, impiega nella transazione una quota modesta del suo patrimonio senza avere la capacità/volontà di coinvolgere un numero significativo di altri investitori o di influenzare l'andamento del titolo, attuerebbe un comportamento irrilevante ai fini del *market abuse*;

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei presidi organizzativi, la Banca si è dotata anche di un sistema informatico per la rilevazione automatica delle operazioni sospette ("*detecting*") quale ausilio ai fini del successivo svolgimento del c.d. *test del ragionevole sospetto*.

La procedura informatica, integrata nel sistema informativo aziendale, si focalizza sulla negoziazione dei titoli quotati su mercati regolamentati italiani e consente di individuare, su base giornaliera e per ogni titolo trattato, la presenza di potenziale operatività sospetta sia per fenomeni di *market manipulation* sia per fenomeni di *insider trading*.

Il "*test del ragionevole sospetto*", pur essendo condotto con l'ausilio della sopra richiamata procedura, non si esaurisce tuttavia in una mera ricognizione degli allarmi rilevati dai sistemi automatizzati, dovendo questo essere condotto "caso per caso" valorizzando compiutamente tutte le informazioni a disposizione della banca ottimizzando il principio del "**know your customer**". In particolare, il test è effettuato tenendo conto di

¹⁴ Art. 187-*novies* TUF.

¹⁵ Delibera Consob 16191/2007 (Regolamento mercati), artt.44 e ss. – Comunicazione Consob DME/5078692 del 29/11/2005.

circostanze, informazioni o fatti che intervengono dopo la segnalazione dell'operazione. In tale ambito, assumono rilevanza le informazioni utili a "contestualizzare" l'attività sospetta (caratteristiche dell'operatività storica, rapporti con altri clienti, professione del cliente, ecc.).

La gestione della citata procedura e la conduzione del test sopra richiamato sono effettuate dalla Compliance, la quale:

- analizza quotidianamente le operazioni estratte automaticamente dalla procedura sulla base di soglie di attenzione preimpostate ed effettua gli approfondimenti al fine di concludere il test del ragionevole sospetto ed attivare, qualora ritenuto opportuno, l'iter segnaletico alla CONSOB; parimenti, vengono analizzate eventuali segnalazioni provenienti dalle strutture di front e back office interessate dalla negoziazione di strumenti finanziari da parte della clientela;
- valuta con periodicità almeno annuale e con il supporto dell'Ufficio Organizzazione e Sistemi, la coerenza delle regole, dei parametri e delle soglie impostati nella procedura di *detecting* rispetto all'operatività della banca e della propria clientela;
- informa con cadenza semestrale, nell'ambito delle relazioni periodiche inoltrare agli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale circa le attività di controllo svolte;
- inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 (di seguito "OdV") eventuali operazioni segnalate alla CONSOB;
- informa, in occasione delle periodiche relazioni inoltrate agli Organi aziendali, l'OdV circa le analisi ed i controlli svolti in ambito market abuse nel periodo oggetto della relazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, il complessivo sistema dei controlli inerenti le operazioni sospette il processo segnaletico è garantito da un presidio organizzativo di primo livello riconducibile al front e back office, da una funzione di controllo di secondo livello (Compliance) che monitora quotidianamente l'operatività della Banca con l'ausilio di strumenti informatici dedicati nonché cura l'inoltro delle segnalazioni alle autorità di vigilanza competenti.

L'Internal audit, responsabile del controllo di terzo livello, verifica la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità complessiva del processo di segnalazione di operazioni sospette.

SEZIONE IV – SANZIONI

Le condotte che integrano gli illeciti di abuso di mercato sono punite sotto il profilo penale e sotto il profilo amministrativo. Il compimento degli illeciti può comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo;
- sanzione penale a carico dell'autore dell'illecito penale;
- cumulo della sanzione amministrativa e della sanzione penale per l'autore dell'illecito;
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito amministrativo;
- sanzione amministrativa a carico dell'ente derivante da illecito penale.

In particolare, la Direttiva 2014/57 è stata introdotta con l'obiettivo di individuare lo standard di armonizzazione penale minima, in tema di abusi di mercato, tra gli Stati membri, imponendo l'adozione di sanzioni penali

«almeno per i reati gravi di abuso di mercato», individuandoli nella commissione dolosa di «abuso di informazioni privilegiate», di «manipolazione del mercato» e di «comunicazione illecita di informazioni privilegiate».

Il legislatore comunitario ha tenuto distinta la figura dell'abuso di informazioni privilegiate, da quella di comunicazione di informazioni privilegiate, ricollegandovi un differente trattamento sanzionatorio: pena detentiva minima pari ad almeno 4 anni di reclusione, nel primo caso; non inferiore ai due anni, nel secondo. La direttiva ha richiesto agli Stati membri di predisporre sanzioni penali solamente per il tentativo di abuso di informazioni privilegiate (oltre che di manipolazione del mercato), nulla statuendo in ordine al tentativo di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. E' stata prevista inoltre la criminalizzazione per eventuali condotte di induzione, favoreggiamento e concorso nei reati di *market abuse*; le sanzioni penali previste nei confronti dell'agente-persona fisica sono state affiancate da sanzioni, di natura pecuniaria e interdittiva, a carico della persona giuridica che dalla commissione dell'illecito abbia tratto vantaggio. In definitiva, la direttiva è stata introdotta con l'obiettivo di assicurare l'omogeneità delle reazioni nazionali ai fenomeni di *market abuse* restando ferma la facoltà dei singoli Stati membri di adottare «norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato». La Direttiva 2014/57 dichiara che l'introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abusi di mercato è essenziale per garantire l'attuazione efficace della politica dell'Unione in materia.

In dettaglio il contesto regolamentare di riferimento in ambito nazionale prevede il seguente impianto sanzionatorio:

- a) sanzioni penali: ai sensi dell'art. 184 TUF, chiunque commette il reato di abuso di informazioni privilegiate è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 3 milioni. La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie reato di abuso di informazioni privilegiate. Ai sensi dell'art. 185 TUF, chiunque commette il reato di manipolazione del mercato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 ad euro 5 milioni. Gli artt. 186, 187 TUF prevedono l'irrogazione di pene accessorie e la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato;
- b) sanzioni amministrative: ai sensi dell'art. 187-bis TUF, chiunque commette l'illecito di abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 3 milioni. Ai sensi dell'art. 187-ter TUF, nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del TUF, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. TUF. Fermo quanto sopra indicato, la sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Ai fini dell'illecito amministrativo rileva l'idoneità del comportamento ad avere effetti manipolativi o di abuso, non anche l'intento doloso dell'agente. Gli artt. 187-quater, 187-sexies Tuf prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie e la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
- c) responsabilità amministrativa dell'ente:
 1. da illeciti amministrativi: ai sensi dell'art. 187-quinquies TUF, l'ente è responsabile del pagamento di una sanzione amministrativa da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni

di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, irrogata per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Se in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone fisiche hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Alla responsabilità amministrativa prevista dal TUF si applicano gli artt. 6, 7, 8, 12 del D.Lgs. 231/01 ed in particolare la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. esimente laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti amministrativi. I protocolli del modello devono essere idonei a prevenire condotte dolose o anche solo colpose;

2. da illeciti penali: ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/01, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549. Se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente in seguito alla commissione del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità per l'ente di beneficiare della c.d. esimente laddove adottati un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire gli illeciti penali. I protocolli del modello devono essere idonei ad individuare e prevenire condotte dolose.

Infine, ai sensi dell'art. 190 TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società, i quali non osservano l'obbligo di identificazione e segnalazione di operazioni sospette, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 250.000.

ALLEGATO

Il presente allegato fornisce una linea guida per la corretta individuazione di un'informazione privilegiata sulla base delle quattro condizioni necessarie. Si rimanda alle Linee Guida Operative CONSOB sulla gestione delle informazioni privilegiate per una completa analisi di tali aspetti

Criteri "informazione che concerne direttamente l'emittente"

L'art. 17, comma 1, MAR prevede che *"Le informazioni che devono essere rese pubbliche dall'emittente sono solo quelle che "riguardano direttamente" l'emittente" e, quindi, non anche quelle che riguardano "indirettamente" l'emittente e che originano da soggetti esterni all'emittente.*

Esempio (non esaustivo) di informazioni che riguardano "direttamente" la Banca:

- assetti proprietari
- composizione del management
- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- relazioni finanziarie annuali e infrannuali
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione di dividendi.

Esempio (non esaustivo) di informazioni che riguardano "indirettamente" la Banca:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading
- decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.

Criterio "informazione che non è stata resa pubblica"

La disciplina non fornisce indicazioni ulteriori. È, comunque, centrale il principio che la Banca rende pubbliche le informazioni con le modalità previste dalla disciplina (articolo 17, comma 1 MAR). Pertanto finché la Banca non pubblica le informazioni con le corrette modalità, ferma restando la censurabilità della condotta, gli investitori potrebbero ritenere che l'informazione non sia ancora sicura.

Tuttavia, nel caso limite in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Banca stessa, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata; rimane fermo l'obbligo per l'emittente di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa. Altro caso in cui l'informazione può essere considerata pubblica è quello in cui la medesima informazione sia stata già correttamente pubblicata ai sensi di MAR da altri soggetti coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione. Nel valutare se un'informazione sia già pubblica, nel qual caso essa non costituirebbe un'informazione privilegiata, la Banca tiene presenti le altre informazioni che la stessa ha pubblicato sulla medesima vicenda sottostante, specie nei casi di "processi prolungati".

Criterio: "informazione di carattere preciso"

Il "carattere preciso" dipende dalla contestuale sussistenza di due condizioni, se l'informazione:

- *fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà.*

Nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, un elemento chiave è se sussistano evidenze stabili o oggettive. Non si deve trattare cioè di rumour o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza. In relazione a tale aspetto un tema chiave è se sia possibile delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè ex ante.

In aggiunta, non è necessario che un'informazione debba essere completa per essere considerata di carattere preciso. Per esempio, il progetto di avvicinamento alla società target tramite un'OPA può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo dell'OPA;

- *è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.*

La condizione potrebbe verificarsi, ad esempio, i) quando l'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso. L'investitore è, pertanto, in grado di stimare con sufficiente fiducia come l'informazione, una volta resa pubblica, influenzerebbe il prezzo dei relativi strumenti finanziari e di quelli derivati; ii) quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa.

Criterio "informazione materiale"

Per informazione materiale, cioè informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (art. 7, comma 4, MAR).

Per stabilire la sussistenza del "probabile effetto significativo sui prezzi" occorre fare un'analisi ex ante. Pertanto, "probabile" significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza. Per stabilire la "significatività" del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse (esempio, la volatilità delle azioni blue-chip è tipicamente più bassa di quella di emittenti di dimensioni più piccole o di azioni meno liquide).

La Banca tiene conto del fatto che la significatività dell'informazione varia sensibilmente da società a società in funzione di una pluralità di fattori, quali la dimensione della società, i recenti sviluppi, il *sentiment* del mercato, sia sulla società sia sul settore nel quale opera. Alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione sulla possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi sono se:

- il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi;
- precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;

- l'emittente stesso ha già trattato informazioni simili come privilegiate.